

## **TI\_GERICHTE 15.2002.136 vom 13. November 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-11-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2002.136](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.136)

FR: TI\_GERICHTE 15.2002.136 du 13 novembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 15.2002.136 del 13 novembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

luglio 2002, ossia dopo un anno dalla crescita in giudicato della sentenza del TCA, e che dalla notifica del PE, avvenuta l'11 febbraio 2000, fino alla richiesta di rigetto dell'opposizione del 4 aprile 2002 erano già trascorsi 1 mese e 24 giorni, l'anno di validità del PE previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF era pienamente trascorso. c) L'inoltro di diverse esecuzioni per lo stesso credito è inammissibile soltanto se il creditore ha già chiesto il proseguimento in una delle esecuzioni precedenti o è grado di chiederlo (cfr. DTF 100 III 42 s.). In casu la \_\_\_\_\_ era legittimata a promuovere con domanda 16 luglio 2002 per lo stesso credito una nuova esecuzione e l'UE di Lugano ha agito correttamente emettendo il PE n. \_\_\_\_\_, ritenuto che la procedura esecutiva n. \_\_\_\_\_, come si è visto al precedente considerando, non poteva più essere proseguita, essendo perentoria. Alla ricorrente va ricordato che soltanto l'abuso manifesto di un diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva visto il limitato potere di cognizione dell'ufficio di esecuzione (cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 15 ad art. 69) e l'esistenza di mezzi di diritto a favore dell'escusso per difendere i propri interessi (cfr. art. 85 e 85a LEF; azione di accertamento dell'inesistenza di un credito, cfr. DTF 125 III 149 ss.). In casu non è dato alcun abuso di diritto da parte dell'UE di Lugano. 2. Il ricorso 16 ottobre 2002 di \_\_\_\_\_ va quindi respinto, la ricorrente non avendo in sostanza corretta nozione della differenza tra perenzione dell'esecuzione e prescrizione del credito dedotta in esecuzione, per il quale valgono i principi del CO (art. 127 ss. CO). Nel caso di specie, trattandosi di credito accertato in sentenza, vale il termine di prescrizione di dieci anni ex art. 127 CO). 3. Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17 e 88 LEF Pronuncia: 1. Il ricorso 16 settembre 2002 di \_\_\_\_\_, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di  
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.